
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

Assente

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

Assente

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 14 MAG. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

[Signature]

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE

N. 1247 del 9 MAG. 2017

U.O.C. Affari Generali

Esecutiva: NO
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: CONVENZIONE UNICA DI TIROCINIO FORMATIVO POST LAUREAM PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Avv. Salvatore Iurato

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Avv. Giovanni Tolomeo

[Signature]
- 9 MAG. 2017

Il _____, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata
- Direttore Amministrativo *Assente*
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Sanitario *Assente*

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta del Direttore dell'U.O.C. Affari Generali che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che tra l'Ateneo di Catania e l'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia è stato approvato per il tramite dell'accordo quadro stipulato in data 03/08/2015, la predisposizione di uno schema di convenzione specifico che regolamenti lo svolgimento del tirocinio post-lauream per l'ammissione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo;

CHE l'Università degli Studi di Catania – Dipartimento di Scienze della Formazione, a seguito della predisposizione dello schema di convenzione, ha proposto l'attivazione di una convenzione unica per tirocinio formativo post-lauream per l'ammissione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo;

VISTO il parere positivo espresso dal Responsabile del Servizio di Psicologia, Dott. Giovanni Di Martino, giusta nota del 04/04/2017;

PRESO ATTO che la presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile, per la stessa durata, previo accordo espresso dalle parti almeno tre mesi prima della scadenza. Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza della convenzione, entrambe avranno la facoltà di recedere, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, con preavviso di almeno tre mesi;

ACCERTATO che ogni tirocinante che frequenterà il tirocinio sarà coperto, a cura dell'Università, da polizza INAIL e per la responsabilità civile;

RITENUTO che l'attività di tirocinio non comporta alcun onere o alcuna responsabilità da parte dell'A.S.P. che accoglie i tirocinanti;

RITENUTO opportuno approvare la convenzione con l'Università degli Studi di Catania – Dipartimento di Scienze della Formazione, in considerazione della finalità che si prefigge;

SENTITI i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per tutto quanto sopra premesso e ritenuto da intendersi qui di seguito riportato e trascritto:

1. Stipulare la convenzione unica con l'Università degli Studi di Catania – Dipartimento di Scienze della Formazione per consentire lo svolgimento del tirocinio formativo post-lauream per l'ammissione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo, di cui all'allegato schema, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Precisare che la presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile, per la stessa durata, previo accordo espresso dalle parti almeno tre mesi prima della scadenza. Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza della convenzione, entrambe avranno la facoltà di recedere, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, con preavviso di almeno tre mesi;

3. Precisare, altresì, che detta convenzione non comporta alcun onere economico per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa.

Data _____		Esercizio <u>2017</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		